



Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del2013

Indice generale

Art. 1 – Definizioni	p. 3
Art. 2 – Oggetto e finalità.....	p. 3
Art. 3 – Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione.....	p. 4
Art. 4 – Corrispettivo delle sponsorizzazioni.....	p. 4
Art. 5 – Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni.....	p. 5
Art. 6 – Procedura di scelta dello sponsor.....	p. 5
Art. 7 – Recepimento di iniziative spontanee di potenziali sponsor.....	p. 5
Art. 8 – affidamento diretto di contratti di sponsorizzazione.....	p.6
Art. 9 – Contratto di sponsorizzazione.....	p. 6
Art. 10 – Applicabilità del contratto di sponsorizzazione per gli interventi di restauro e manutenzione dei beni sottoposti a tutela artistica, architettonica e culturale	p.7
Art. 11 - Applicabilità del contratto di sponsorizzazione alla progettazione di lavori pubblici.....	p. 7
Art. 12 - Aspetti fiscali	p. 7
Art. 13 – Utilizzo dei risparmi di spesa e degli introiti.....	p. 8
Art. 14 – Trattamento dei dati personali	p. 8
Art. 15 – Atti di liberalità	p. 8

ART. 1 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per “contratto di sponsorizzazione”: un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale una parte, (sponsorizzato o *sponsee*), garantisce ad un terzo (*sponsor*) la possibilità di pubblicizzare, in appositi spazi, il nome, il logo, il marchio, i prodotti, i servizi e simili, nei modi previsti dallo stesso contratto a fronte dell’obbligo dello *sponsor* di pagare un determinato corrispettivo in denaro o di fornire prestazioni dirette o indirette a favore dello sponsorizzato;

b) per “sponsorizzazione”: ogni corrispettivo in denaro, ovvero ogni prestazione diretta o indiretta provenienti da terzi (*sponsor*), allo scopo di promuovere il proprio nome, marchio, attività o i propri prodotti, servizi e simili per conseguire un beneficio di immagine;

c) per “*sponsor*”: il soggetto pubblico o privato che, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi, stipula un contratto di sponsorizzazione con il Comune di Corciano (sponsorizzato o *sponsee*);

d) per “sponsorizzato o *sponsee*”: il soggetto, ovvero il Comune di Corciano, che divulga i segni distintivi dello *sponsor* con le modalità previste dal contratto di sponsorizzazione;

e) per “spazio pubblicitario”: lo spazio fisico o digitale o qualsiasi altro supporto di veicolazione delle informazioni messo a disposizione dallo sponsorizzato per le attività pubblicitarie e promozionali dello *sponsor*.

ART. 2 OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento, in armonia con le disposizioni contenute nell’art. 119 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i, nell’art. 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell’art. 26 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., disciplina le condizioni e le modalità operative per la gestione dei contratti di sponsorizzazione conclusi con terzi dal Comune di Corciano, in qualità di sponsorizzato.

2. Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 43 comma 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e s.m.i., le iniziative di sponsorizzazione devono favorire l’innovazione dell’organizzazione e realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali.

3. Il ricorso al contratto di sponsorizzazione oggetto del presente Regolamento si conforma ai seguenti principi generali:

a) perseguimento di interessi pubblici;

b) esclusione di forme di conflitto di interessi tra l’attività pubblica e quella privata;

c) conseguimento di risparmi di spesa, sia attraverso la realizzazione di economie sulle spese previste nel bilancio di previsione, sia attraverso la realizzazione di progetti, interventi o opere che non trovano copertura finanziaria ordinaria.

ART. 3 INDIVIDUAZIONE DELLE INIZIATIVE DI SPONSORIZZAZIONE

1. La Giunta Comunale, nel rispetto del presente Regolamento, autorizza il ricorso al finanziamento tramite sponsorizzazioni in *via generale* con l’approvazione del Piano Esecutivo di

Gestione e, *per specifiche iniziative* mediante con apposita deliberazione.

2. Tutte le fasi gestionali inerenti le iniziative di sponsorizzazione sono demandate alla competenza del Responsabile dell'Area interessata o, qualora l'iniziativa si rivolga a più settori, ad un Responsabile di Area individuato con disposizione del Segretario Generale.

3. Le iniziative di sponsorizzazione individuate dal Comune di Corciano ovvero suggerite dai potenziali sponsor sono:

- a) inserite nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio comunale. In questo caso il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di minor spesa di bilancio, totale o parziale, rispetto alla previsione iniziale;
- b) inserite in appositi elenchi allegati al bilancio comunale ma non finanziati, la cui realizzazione è vincolata all'attivazione di contratti di sponsorizzazione o alla disponibilità delle economie di cui al precedente punto a);
- c) conseguenti a proposte definite con specifico atto deliberativo in corso d'anno dalla Giunta, anche in adesione a offerte spontanee provenienti da soggetti terzi e giudicate rispondenti ai principi generali di interesse pubblico esplicitati dall'articolo 2, ultimo comma, del presente Regolamento.

ART. 4 **CORRISPETTIVO DELLE SPONSORIZZAZIONI**

1. Il corrispettivo offerto per la sponsorizzazione può consistere:

a) in una somma di denaro: in questo caso la realizzazione dell'iniziativa, compresa l'individuazione dell'esecutore materiale delle prestazioni, sarà effettuata dal Comune di Corciano secondo le ordinarie procedure, mentre al pagamento degli esecutori potrà provvedere anche direttamente lo sponsor.

b) in servizi, lavori e forniture acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor: in tale circostanza gli esecutori materiali delle prestazioni, *individuati dallo sponsor*, devono essere in possesso di tutti i requisiti specifici necessari per contrattare con le amministrazioni pubbliche, nonché in caso di esecuzione di opere e lavori pubblici, dei requisiti di qualificazione previsti dalla normativa vigente;

2. Nel caso di cui al punto b) del comma 1, si assume quale controvalore monetario del contratto, il valore di mercato delle prestazioni o dei beni erogati dallo sponsor.

ART. 5 **DIRITTO DI RIFIUTO DELLE SPONSORIZZAZIONI**

1. Il Comune di Corciano si riserva di rifiutare proposte di sponsorizzazione o di recedere dal contratto di sponsorizzazione già sottoscritto qualora:

- a) ritenga che possa derivarne una situazione di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative istituzionali;

2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni la cui pubblicità abbia ad oggetto:

- a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;

- b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di armi, tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di discriminazione, fanatismo, razzismo, odio, minaccia o violazione del rispetto delle pari opportunità tra generi e/o tra etnie;
- d) veicolazione di marchio, logo o messaggio con contenuti non conformi a quanto previsto dalle normali regole e dagli usi consolidati in materia di disciplina pubblicitaria.

3. Non possono rivestire la qualifica di *sponsor* i soggetti (privati, società, associazioni o altri organismi) che abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con il Comune di Corciano o che siano sottoposte a procedimento penale o procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione in relazione alla partecipazione ad associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n.646.

ART. 6

PROCEDURA DI SCELTA DELLO SPONSOR

1. L'affidamento dei contratti di sponsorizzazione avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.
2. La scelta dello *sponsor*, qualora non avvenga mediante applicazione del successivo articolo 8, è effettuata mediante procedura selettiva concorrenziale, con pubblicazione di apposito avviso, salvo quanto previsto dal successivo art. 7.
3. L'avviso è pubblicato all'albo pretorio on - line, sul sito internet istituzionale del Comune alla sezione amministrazione trasparente e con altre eventuali modalità ritenute di volta in volta le più adeguate in relazione alla specifica procedura, al corrispettivo atteso ed ai potenziali partecipanti.
4. L'avviso deve indicare almeno:
 - l'oggetto della sponsorizzazione;
 - i requisiti di partecipazione alla procedura selettiva;
 - le modalità ed il termine per la presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a 15 giorni;
 - l'eventuale clausola di esclusiva generale o commerciale;
 - i criteri di valutazione delle offerte;
 - l'eventuale importo minimo, a base della procedura selettiva, richiesto quale corrispettivo della sponsorizzazione;
 - l'eventuale diritto di prelazione a norma del successivo art. 7;
 - l'ufficio procedente ed il responsabile del procedimento.
5. Scaduto il termine fissato nell'avviso, si procede alla valutazione delle offerte pervenute nel rispetto dei criteri stabiliti nell'avviso medesimo.
6. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e deve contenere, fra l'altro:
 - le dichiarazioni richieste dall'avviso;
 - l'accettazione incondizionata di quanto previsto nell'avviso e nel presente regolamento;
 - l'impegno ad assumere tutte le responsabilità ed a farsi carico degli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario, alle relative autorizzazioni, al pagamento di eventuali tributi o canoni.

ART. 7

RECEPIMENTO DI INIZIATIVE SPONTANEE DI POTENZIALI SPONSOR

1. Nel caso in cui, da parte di un potenziale *sponsor*, pervenga al Comune una proposta spontanea di sponsorizzazione, il dirigente dell'ufficio competente valuta la rispondenza alle prescrizioni del presente regolamento e, deliberata l'opportunità della proposta da parte della Giunta, predispone apposito avviso, da pubblicare con le modalità di cui al precedente art. 6, che preveda come importo minimo a base di selezione quello offerto dal soggetto promotore nonché il diritto di prelazione a

favore dell'originario promotore ai sensi del comma 3 del presente articolo. Alla pubblicazione dell'avviso segue l'espletamento della selezione.

2. Se il corrispettivo della sponsorizzazione proposta consiste in servizi, lavori e forniture acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor trovano comunque applicazione le disposizioni del Regolamento per la disciplina dei contratti per la scelta del contraente e le norme di legge vigenti in materia.

3. Il soggetto promotore ha facoltà di adeguare la propria proposta originaria a quella eventualmente selezionata dal Comune di Corciano a seguito delle procedure di cui al comma 3 del presente articolo, aggiudicandosi in tal modo la sponsorizzazione.

ART. 8 AFFIDAMENTO DIRETTO

1. Si può procedere all'affidamento diretto di contratti di sponsorizzazione, previa valutazione di offerte spontanee di sponsorizzazione, nei seguenti casi:

- a) in caso sia stata esperita infruttuosamente la procedura selettiva di cui ai precedenti articoli 6 e 7;
- b) in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui la particolare natura e caratteristiche dell'evento o iniziativa oggetto di sponsorizzazione limitino la trattativa ad un unico determinato soggetto;
- c) nel caso di sponsorizzazioni il cui valore sia inferiore ad € 40.000,00 (IVA esclusa).

2. In ogni caso, l'affidamento diretto avviene previa valutazione di congruità e di regolarità rispetto all'osservanza del presente regolamento da parte del responsabile dell'area procedente il quale ne propone pertanto la accettazione alla Giunta Comunale con apposita deliberazione.

ART.9 CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

1. La sponsorizzazione è regolata mediante sottoscrizione di apposito contratto, nel quale, in particolare, sono stabiliti:

- a) l'oggetto del contratto, le finalità e la sua durata;
- b) il diritto dello *sponsor* all'utilizzazione esclusiva ovvero non esclusiva degli spazi pubblicitari nel corso delle iniziative per le quali sia prevista la sponsorizzazione;
- c) l'importo della sponsorizzazione;
- d) gli obblighi a carico dello *sponsor*, ivi compresa la prestazione di adeguate garanzie circa la corretta esecuzione del contratto, nonché l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti all'esposizione e alla veicolazione del messaggio pubblicitario;
- e) gli obblighi a carico dell'amministrazione comunale in qualità di soggetto sponsorizzato;
- f) la disciplina sanzionatoria in caso di inadempimento;
- g) la disciplina della facoltà di recesso e le modalità di risoluzione del contratto;
- h) le prescrizioni in materia di controversie e spese contrattuali.

ART. 10 SPONSORIZZAZIONI ACCESSORIE A CONTRATTI D'APPALTO

1. Il Comune può prevedere, nell'ambito di procedure per l'aggiudicazione di appalti di lavori, servizi o forniture, clausole inerenti sponsorizzazioni come prestazioni accessorie al contratto principale.

2. In tal caso la valutazione della sponsorizzazione deve costituire elemento con peso meramente marginale rispetto alla valutazione complessiva dell'offerta.

**APPLICABILITÀ DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER GLI
INTERVENTI DI RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI SOTTOPOSTI A
TUTELA ARTISTICA, ARCHITETTONICA E CULTURALE**

1. Il Comune di Corciano può individuare come corrispettivo delle prestazioni da essa rese in qualità di sponsorizzato anche gli interventi di restauro e manutenzione di beni immobili, mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio.
2. I contratti stipulati contengono l'esatta individuazione dei lavori da effettuare e le modalità di svolgimento dei lavori stessi, nonché tutti gli elementi utili per la loro correlazione con le attività di veicolazione dei segni distintivi dello *sponsor*.
3. Nel contratto di cui al precedente comma 2, devono essere definite le modalità di verifica e controllo, nonché la rispondenza e la conformità dei lavori al progetto o altri parametri ed indicatori di qualità che il Comune di Corciano intende inserire.
4. È di competenza del Comune di Corciano l'approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo nonché i collaudi ivi compresi quelli in corso d'opera.
5. Gli *sponsor* che effettuano direttamente i lavori definiti a corrispettivo delle sponsorizzazioni nonché i soggetti eventualmente individuati dagli *sponsor* quali esecutori dei lavori definiti a corrispettivo delle sponsorizzazioni devono possedere i requisiti e le attestazioni per lo svolgimento di tali attività nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
6. I contratti di sponsorizzazione inerenti beni culturali sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere i nulla osta o gli atti di assenso normativamente richiesti e alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio al fine di assicurare che l'esposizione pubblicitaria sia effettuata in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene.

ART. 12

APPLICABILITÀ DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE NEI LAVORI PUBBLICI

1. Le attività di progettazione di opere e lavori pubblici possono formare oggetto di contratti di sponsorizzazione alle condizioni fissate dalle disposizioni vigenti in materia, previo espresso indirizzo della Giunta Comunale.

ART. 13

ASPETTI FISCALI

1. Il valore della fatturazione per la sponsorizzazione corrisponde all'importo della somma stanziata in bilancio per la specifica iniziativa. La fatturazione può coincidere con l'intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura della spesa prevista con la sponsorizzazione.
2. La sponsorizzazione oggetto del presente regolamento si configura come contratto a prestazioni corrispettive e per esso trova, quindi, applicazione la disciplina sull'I.V.A., secondo quanto previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la disciplina vigente in materia di imposte sui redditi, i regolamenti, circolari e pareri espressi dall'Agenzia delle Entrate in materia.
3. Nel caso in cui si configuri una sponsorizzazione che prevede un rapporto permutativo tra le parti, sussistendo i presupposti impositivi, sia *sponsor* che *sponsee* sono tenuti, in relazione all'operazione attiva da ciascuno effettuata, ad emettere fattura attiva ai sensi del D.P.R. 633/72 indicando il valore normale così come determinato dall'art. 14, 3° comma del medesimo D.P.R. 633/72.

ART. 14

UTILIZZO DEI RISPARMI DI SPESA E DEGLI INTROITI

1. La Giunta Comunale definisce annualmente con proprio provvedimento la destinazione dei risparmi di spesa ovvero delle maggiori entrate, al netto dell'Iva.

ART. 15
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..
3. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti dagli addetti degli uffici comunali tenuti alla applicazione del presente regolamento.
4. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

ART. 16
ATTI DI LIBERALITA'

1. Rimangono esclusi dalla disciplina del presente regolamento gli atti di liberalità, comunque denominati anche finalizzati ad iniziative specifiche, dai quali non derivi, per il Comune, alcuna specifica obbligazione.
2. Sono altresì escluse le erogazioni liberali effettuate a favore del Comune di Corciano da parte di soggetti privati o enti, nelle quali prevalgono profili di cosiddetto mecenatismo da parte del finanziatore, il quale si riserva unicamente la facoltà di rendere pubblico il proprio contributo.